



PREVENZIONE DANNI ALLE COLTURE

Approvato con Delibera Presidenziale 4 del 25/03/2014

DISCIPLINARE TECNICO per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni da specie di fauna selvatica, Cinghiale, Cervo e Capriolo, alle colture agrarie nel Territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

ART. 1 – FINALITA'

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.

Lo svolgimento delle pratiche agricole e zootecniche nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è considerato funzionale alla conservazione ed alla tutela degli agro-ecosistemi che, in un'area protetta costituiscono habitat peculiari, importantissimi e caratterizzati da specifica diversità biologica.

L'Ente Parco tutela ed incentiva le attività agricole, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della flora e della fauna protetta, degli equilibri naturali e del paesaggio.

Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono incidere negativamente sugli equilibri ecologici e compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat.

Tra le finalità del Parco, favorire l'uso di Buone Pratiche Agricole è funzionale all'incentivazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia delle attività agricole.

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga opera per la prevenzione dei danni da fauna alle colture agrarie, o ad esse assimilabili, regolamentando l'utilizzo delle recinzioni mediante il presente Disciplinare Tecnico.

Le recinzioni a protezione dai danni delle specie di fauna selvatica, Cinghiale Cervo e Capriolo sono ammesse, previa autorizzazione, nei coltivi del Territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

ART. 2 -NORME GENERALI

Su tutto il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni rurali e di quelle accessorie alle attività agricole, purché realizzate secondo le tipologie ed i materiali previsti dal presente Disciplinare.

Nel territorio del Parco, ai sensi del presente Disciplinare, si ritiene ammissibile, unicamente la recinzione a mezzo di strutture amovibili, che non ostacolino lo spostamento della fauna selvatica.

La recinzione dei coltivi è ammessa unicamente al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente con il perseguimento delle attività agricole sostenibili minacciate dalle Specie indicate in Art. 1 ultimo comma.

Non è ammessa in alcun modo la recinzione di incolti, pascoli, prati-pascoli e di boschi intesi ai sensi dell'Art. 2 DL 227/2001.

Le finalità di protezione e prevenzione perseguite dall'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga si rivolgono ad:

impianti di colture erbacee, arbustive, anche pregiate ad alto reddito, essenze micorrizzate, tartufigene ed arboreti specializzati da frutto compresi i marroneti.

ART. 3 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Recinzioni a prevenzione dei danni da Cinghiale

Si dispone che le recinzioni a protezione delle colture agrarie erbacee ed arbustive e degli arboreti specializzati da frutto (come i marroneti) siano costituite esclusivamente dalle seguenti due tipologie:

1. recinzioni in rete metallica elettro-saldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 90 ad un massimo di cm 120.

La rete, parzialmente interrata, ancorata al suolo con picchetti metallici, deve essere sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 130 e 180 cm, diametro min. 10-12 cm, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila di 200 cm. Per casi particolari di forte incidenza di danni da Cervo e Capriolo, le recinzioni, anche già esistenti, a difesa dei danni da Cinghiale, possono essere sopraelevate oltre i cm 120 della rete, con due o tre ordini di filo zincato -liscio, elettrificabile, distanziati di 20-30 cm.

E' interdetto l'uso di filo spinato.

Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali).

Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) e Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone.

2. recinzioni elettrificate mobili, alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate con fili lineari o in rete con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.

2. Recinzioni a prevenzione di danni da Cervo e Capriolo e per tartufaie naturali o impianti arborei di essenze micorrizzate, tartufigene.

Si dispone che le recinzioni a protezione dei danni da Cervo e Capriolo degli impianti di colture erbacee, arboree ed arbustive, anche pregiate ad alto reddito, tartufaie naturali o impianti di essenze micorrizzate, tartufigene siano costituite esclusivamente da:

Recinzioni in rete metallica elettro-saldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo di cm 200.

La rete, che può essere parzialmente interrata, deve essere ancorata al suolo con picchetti metallici, fissata a pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 200 e 250 cm, di diametro min. 15 cm con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per almeno 50 cm e distanziati sulla fila di 200 cm.

Fino alla sommità dei pali, oltre i cm 200 della rete, devono essere applicati due o tre ordini di filo zincato-liscio, elettrificabile, distanziati di 10-20 cm.

E' interdetto l'uso del filo spinato.

Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali).

Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti.

Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) e Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone.

ART. 4 - REQUISITI

Requisiti necessari per l'autorizzazione alla realizzazione delle recinzioni sono:

- A. Conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e in particolare:
 - i soggetti che rientrano nella figura riconosciuta per Legge di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) e Giovane Imprenditore;
 - le Società di Persone o di Capitale e le Cooperative di Produzione Agricola e/o di Lavoro Agricolo Forestale, le Comunanze Agrarie, le Amministrazioni Separate o i loro Consorzi ;
 - tutti i soggetti individuati comunque come Imprenditori Agricoli.
- B. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni oggetto della recinzione. Saranno ritenuti validi i dati desumibili da documentazione legale, scritte private registrate e/o apposite liberatorie dei legittimi proprietari.

ART. 5 - REGIME AUTORIZZATIVO

La realizzazione delle recinzioni secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra è sottoposta a regime autorizzativo (D.P.R. 5 giugno 1995). La richiesta di autorizzazione, effettuata in carta semplice può essere presentata a mano o spedita a mezzo corriere o con raccomandata A.R. agli uffici dell'Ente.

Il modello di richiesta di autorizzazione si può scaricare dal sito dell'Ente al seguente indirizzo:

<http://www.gransassolagapark.it/public/documenti//10DiscRec.pdf>. inoltre è disponibile presso le Sedi, i Punti Informativi del Parco ed i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato e del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco.

ART. 6 - INCENTIVI

L'Ente Parco, nel rispetto del presente Disciplinare, può prevedere la realizzazione diretta delle opere di recinzione o l'erogazione di contributi finalizzati al loro finanziamento.

L'erogazione dei benefici, per scorrimento della graduatoria (a vigenza triennale) predisposta dall'Ente (Dec. Pres. 09/12 del 27/03/2012 e Det.SERS 127 del 4/04/2012) sulla base dei dati di indennizzo verrà rivolta a:

1. singoli beneficiari per la recinzione di superfici agricole coltivate singole o preferibilmente accorpate di maggiore estensione;
2. recinzioni collettive, in comune tra conduttori di fondi confinanti accorpabili.

ART. 7 – NORMA DI SALVAGUARDIA

La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese, o con il contributo dell'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga, sarà cura esclusiva dei destinatari dell'intervento a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni fauna.

ART. 8 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si rimanda alla vigente normativa in materia in quanto applicabile.

Il Presidente

F.TO (Dott. Arturo Diaconale)